



Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

OGGETTO :

IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2021 E PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

L'anno **2020**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **venti** e minuti **trenta**, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti giustificati
SUCCIO Marco	Presidente	X	
ROSCIO Gianni Mauro	Consigliere		X
CHIVINO Stefania	Consigliere	X	
MAFFEO Silvia	Consigliere	X	
ZUCCO Giovanni Battista	Consigliere	X	
ELIA Pierfrancesco	Consigliere	X	
VEZZETTI Massimo	Consigliere	X	
CREPALDI Stefania	Consigliere	X	
PELISSERO Dario	Consigliere	X	
DOLCE Loredana	Consigliere	X	
MARTINETTO Valeria	Consigliere		X
Totale		9	2

Assume la presidenza SUCCIO Marco - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo MARTA

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2021 E PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

Deliberazione n. 39 del 28/12/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi

Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito:

presenti: 9

votanti: 9

Astenuti: 0

Favorevoli: 9

Contrari:0

D E L I B E R A

di approvare la proposta di delibera che si allega in calce alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione palese che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 23/11/2020

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2021 E PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2021 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATE in merito le precedenti deliberazioni C.C. n. 4 del 24 gennaio 2020 con la quale venivano approvate le aliquote IMU 2020 e C.C. n. 19 del 4/09/2020 con la quale venivano approvate le tariffe Tari 2020

PRESO ATTO che è in corso di approvazione la Legge di Bilancio 2021, per cui si rende necessario approvare l'impianto della fiscalità locale secondo la normativa ora vigente, fermo restando che in sede di variazioni all'approvando Bilancio ovvero in sede di salvaguardia degli equilibri del medesimo da effettuarsi entro il 31/07, potranno essere inserite le opportune azioni correttive che comunque non dovranno modificare i saldi finali, così come proposti ed approvati con il presente atto;

In merito all'IMU:

PRESO ATTO che:

- la legge di Bilancio 2020 – L. 160 del 27/12/2019 pubblicata in G.U. n. 304 del 30/12/2019 - dispose l'abrogazione della Tasi e della vecchia Imu a partire dal 2020 e che al suo posto, ha trovato applicazione la nuova Imu che nei tratti fondamentali ricalca le regole della precedente imposta patrimoniale comunale.

- L'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata. Sono inoltre previste aliquote specifiche per determinate fattispecie.

L'aliquota base per l'abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari allo 0,5%. Il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

L'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è prevista allo 0,1% e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'aliquota base fino al 2021 è pari allo 0,1% e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 scatta l'esenzione.

L'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i comuni, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati al gruppo D l'aliquota base è pari allo 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i comuni possono aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%.

Per gli immobili diversi dell'abitazione principale e diversi da quelli appena visti l'aliquota base è pari allo 0,86% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, legge n. 208/2015, i comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,4%, in sostituzione della maggiorazione della Tasi.

A decorrere dal 2021 i comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con decreto del MEF.

Sono confermate le esenzioni per i terreni agricoli e le altre esenzioni (ad esempio, immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, fabbricati con destinazione ad usi culturali, etc.).

È confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno la prima ed entro il 16 dicembre la seconda, con la facoltà di pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno.

DATO ATTO che compete alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2021 da parte dei relativi soggetti passivi;

DATO ATTO che le approvande tariffe potranno essere modificate a seguito dei provvedimenti derivanti dall'approvazione della legge Finanziaria 2021, ad invarianza del gettito previsto nel Bilancio di previsione 2021/2023

In merito alla Tari:

Ricordato che una delle proposte emendative alla legge di bilancio 2021, presentate in data 26 novembre 2020 dall'Anci alla Commissione Bilancio della Camera, prevede che i Comuni possano approvare i piani finanziari, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno, a regime, mentre per il 2021 sarà possibile confermare le tariffe 2020 provvedendo entro il 31 dicembre 2021 (in analogia a quanto già previsto per quest'anno dall'art. 107 c. 5 DI 34/2020) alla determinazione del piano finanziario con eventuale conguaglio nel triennio successivo, considerate le difficoltà di acquisire i dati da parte dei gestori dei servizi.

Preso atto della nota della Società di gestione del servizio rifiuti del 23/11/2020 agli atti del Comune prot. 6990 del 23/11/2020, con la quale – richiamata la deliberazione n. 443/2019/R/rif dell'Ente di regolazione Arera IN MERITO ALLA "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021" e all'adozione di un Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per la redazione dei piani finanziari – SCS Spa comunica l'oggettiva impossibilità che i PEF possano essere approvati da CCA entro la fine del corrente anno.

Preso atto che con nota agli atti del Comune prot. 7050 in data 30/11/2020 SCS Spa ha trasmesso il proprio budget 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione e oggetto di successiva approvazione da parte dell'Assemblea societaria, da cui si evince un listino dei prezzi dei servizi resi ai Comuni sostanzialmente invariato rispetto al precedente anno 2020

Preso atto della nota del CCA – Consorzio Canavesano Ambiente del 14/12/2020 agli atti del Comune prot. 7519 del 19/12/2020 con la quale si fa richiesta al Comune di trasmissione entro il 15 gennaio p.v. dei dati necessari alla predisposizione del PEF 2021

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

RITENUTO, nelle more dell'approvazione della legge di bilancio, di approvare il PEF sulla base di quello già approvato in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 con deliberazione C.C. 19/2020

CONSIDERATO che si ritiene opportuno approvare per l'anno 2021 le tariffe già deliberate ai fini TARI per l'anno 2020, in ragione dei costi stimati attraverso la conferma dei dati del piano finanziario 2020, che in questa sede si ritiene di confermare per l'anno 2021 non avendo comunicazioni in merito da parte dell'Ente territorialmente competente - CCA

DATO ATTO che le tariffe in corso di approvazione garantiscono, sulla base del Piano finanziario che viene contestualmente approvato con questo stesso atto, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la normativa vigente prevede che la riscossione dell'IMU avvenga alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre per la riscossione della TARI sia il Comune ad individuare le scadenze ed il numero delle rate;

DATO ATTO che la conversione del DI 34/2019 "Decreto Crescita" avvenuta con la legge n. 58/2019 ha introdotto con l'art. 15/bis la norma che prevede che, a decorrere dal 2020, i versamenti dei tributi la cui scadenza sia fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente, e solo successivamente con conguaglio a saldo dopo la data del 01/12

DATO ATTO che in merito alla TARI il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti la richiesta di pagamento in acconto sulla base delle tariffe 2020 in tre rate con scadenza 16 Aprile, 16 Luglio e 16 Ottobre 2021

VISTO il Regolamento comunale IUC per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 nella seduta del 24/01/2020

Vista la deliberazione G.C. n. 67 del 16 Dicembre 2020 di proposta di approvazione delle tariffe IUC 2021

RICHIAMATI gli artt. 9 e 25 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTA la legge 267/00 e dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma palese

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2021:

a. Imposta municipale propria (IMU)

b. Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli	9,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	9,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dell'impresa costruttrice alla vendita	1 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare a successiva deliberazione di questa Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC) , l'eventuale individuazione di aggiornati valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale (in mancanza della quale si intendo confermati i valori precedentemente determinati), in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2021 da parte dei relativi soggetti passivi.

b. Tassa sui rifiuti (TARI)

- di dare atto , nelle more dell'approvazione della Legge di Bilancio per l'anno 2021 e dell'approvazione di piano finanziario da parte del CCA Ente territorialmente competente, approvare il Piano finanziario per l'anno 2021, secondo le risultanze del PEF già approvato per il precedente anno 2020 per tutte le spese afferenti il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti
 - di confermare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) già approvate per l'anno 2020
 - di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI sarà effettuata in n. 3 rate

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Primo rata	16 Aprile
	Seconda rata	16 Luglio
	Terza rata	16 Ottobre
	Pagamento in unica soluzione	16 Luglio

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. di dare atto che tali aliquote e tariffe per l'anno 2021 avranno validità secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito a pubblicazione ed efficacia;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile visto l'esito di apposita e separata votazione palese che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli.

Letto, confermato e sottoscritto in data 30/12/2020.

Il Presidente
SUCCIO Marco

Il Segretario Comunale
Dott. Paolo MARTA
